

Referendum contro l'aumento della capacità produttiva delle AMB, tramite la partecipazione in Repartner

I sottoscritti cittadini, aventi diritto di voto nel Comune di Bellinzona, con riferimento all'articolo 75 LOC, chiedono di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale del 16 giugno 2014, pubblicata all'albo comunale la medesima sera, che approva il Messaggio municipale N. 3725 l'aumento della capacità produttiva delle AMB tramite la partecipazione in Repartner: che approva il seguente dispositivo:

1. È approvata la partecipazione al progetto Repartner, volto ad aumentare la capacità produttiva delle AMB investendo in nuovi impianti di produzione (da cui sono esplicitamente escluse le centrali a carbone e nucleare) per assicurarsi in futuro una maggiore autosufficienza energetica e un approvvigionamento competitivo e sicuro.
2. E' approvata la partecipazione nella società di produzione Repartner Produktions AG, Via da Clalt 307, 7742 Poschiavo, con una quota del 4% delle azioni.
3. E' concesso al Municipio un credito di franchi 9'800'000.- (IVA esclusa), destinato all'acquisto delle azioni della Repartner Produktions AG ed alla realizzazione degli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica.
4. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

L'art. 120 LEDP prevede che l'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio (cpv. 1). L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma (cpv. 2). Egli può firmare una sola volta la stessa domanda (cpv. 3). Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, riservate le penalità previste dal Codice penale (cpv. 4).

	Cognome	Nome	Data di nascita	Via e No	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

I fogli, anche con una sola firma, sono da ritornare entro il 15 luglio 2014 al seguente indirizzo: CP 2717 - 6501 Bellinzona